

Repertorio n. 25 del 16.09.2013

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MINERBIO E L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E AD ALCUNE ENTRATE PATRIMONIALI

L'anno duemilatredici, addì 16 del mese di settembre con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore **Sig. Andrea Bottazzi**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

E I COMUNI DI

Baricella: rappresentato dal Sindaco **Sig. Andrea Bottazzi**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Budrio: rappresentato dal Sindaco **Sig. Giulio Pierini**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Granarolo dell'Emilia: rappresentato dal Sindaco **Sig. ra Loretta Lambertini**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Minerbio: rappresentato dal Sindaco **Sig. Lorenzo Minganti**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito ed aderito ,conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;

- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello statuto;

- l'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono trasferire all'Unione è individuata quella relativa alla gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali;

- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione, al comma 3, prevede che il trasferimento di funzioni all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
- e) la modalità di revoca.

- con deliberazione Consiliare n. 24 in data 20.12.2012 e n. 13 in data 29.04.2013 , esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Baricella, con deliberazione n. 62 del 21.12.2012 e n. 22 del 23.04.2013 il Comune di Budrio, con deliberazione n. 62 in data 27.12.2012 e n. 12 del 04/04/2013, il Comune di Granarolo dell'Emilia e con deliberazione n. 68 del 17.12.2012 il Comune di Minerbio hanno disposto di trasferire all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di entrate tributarie e di alcune entrate patrimoniali, nonché approvato lo schema della presente convenzione;



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio

– con deliberazione consiliare n. 2 in data 19/02/2013 esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha accettato il trasferimento di funzioni nelle materia sopra dette, nonché approvato lo schema della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione di Comuni, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia di entrate tributarie e di alcune entrate patrimoniali di seguito specificate.

L'Unione di Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante la costituzione di un ufficio associato.

Art. 2 Conferimento di funzioni

I Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, di seguito indicati per brevità come "Comuni" o come "Comuni conferenti", conferiscono all'Unione di Comuni Terre di Pianura le proprie funzioni in materia di entrate tributarie e di alcune entrate patrimoniali, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

A decorrere dalla data di seguito specificata, l'Unione di Comuni Terre di Pianura è titolata a gestire le funzioni relative a tutte le entrate tributarie passate, presenti e future già di competenza dei comuni aderenti, ed in particolare:

- Imposta comunale sugli immobili (ICI)
- Imposta municipale unica (IMU)
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA)
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- Tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
- Tassa sui rifiuti ed altri servizi ex art. 14 del D.L 201/2011 (TARES)

A decorrere dalla stessa data, l'Unione di Comuni Terre di Pianura è titolata a gestire le funzioni relative alle seguenti entrate patrimoniali:

- Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche comunali (COSAP)
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).

L'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate è esercitata applicando la specifica disciplina regolamentare vigente in ciascuno degli ambiti territoriali comunali.

La potestà regolamentare sui tributi comunali e sulle altre entrate rimane in capo ai singoli Comuni, così come la determinazione delle aliquote tributarie, dei canoni e delle tariffe. I Comuni si impegnano a procedere alla massima omogeneizzazione ed armonizzazione dei regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali conferite.

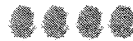
Sono fatte salve le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate di cui alla convenzione Repertorio Unione Terre di Pianura n. 6 del 30/04/2010, già conferite all'Unione.

Art. 3 Organizzazione e gestione delle funzioni conferite

Le funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali di cui all'articolo che precede sono gestite mediante l'Ufficio tributi associato.

L'Ufficio tributi associato provvede all'attività di gestione delle suddette entrate tributarie e patrimoniali. Detta attività comprende in via esemplificativa e non esaustiva:

- la tenuta delle banche dati relative alle dichiarazioni ed ai versamenti;
- l'applicazione uniforme della normativa in materia tributaria;
- la formazione, sottoscrizione, comunicazione e o notificazione di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle funzioni gestite;
- l'erogazione di servizi ai cittadini finalizzati alla semplificazione degli adempimenti tributari; nonché l'attivazione di processi di comunicazione con il cittadino – utente, le associazioni di categoria e gli studi professionali;



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio

- il controllo delle basi imponibili tributarie finalizzato al perseguimento dell'equità fiscale e in particolare l'emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione di ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari ecc...;
- la costituzione in giudizio e la predisposizione degli atti relativi al contenzioso in materia tributaria previa acquisizione del parere del Comune interessato;
- la predisposizione e l'adeguamento dei regolamenti tributari, nonché il supporto alla determinazione di canoni, tariffe ed aliquote dei singoli tributi, e la predisposizione degli atti relativi alle stesse da approvare da parte dei comuni conferenti;
- l'eventuale affidamento in concessione della riscossione di tributi comunali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e la gestione dei conseguenti rapporti con i concessionari;
- l'innovazione dei processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione) attraverso analisi costi – benefici;
- la presa in carico di tutti i procedimenti arretrati che alla scadenza stabilita all'art. 5 non si siano ancora conclusi.

La riscossione spontanea delle diverse entrate per cui la legge non prescrive direttamente forme specifiche di versamento, viene gestita dall'Ufficio tributi associato previa apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al comune soggetto attivo dell'obbligazione tributaria o patrimoniale, sui quali vengono fatte affluire tutte le somme riscosse.

Al fine di garantire la massima efficienza gestionale, si procederà all'integrazione nell'ambito del Ufficio tributi associato del personale già assegnato al servizio deputato alla gestione delle funzioni di cui alla convenzione Repertorio Unione Terre di Pianura n. 6 del 30/04/2010, in materia di riscossione coattiva delle entrate.

Art. 4 Partecipazione all'attività di accertamento erariale

Con riferimento alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario erariale ed ai connessi incentivi finanziari derivanti dalla compartecipazione ai gettiti recuperati, sulla base di appositi indirizzi della Giunta dell'Unione, l'Ufficio tributi associato potrà provvedere al coordinamento delle attività necessarie a gestire i procedimenti di segnalazione all'Agenzia delle entrate. A tal fine i comuni conferenti si impegnano a fornire adeguata collaborazione all'Ufficio tributi associato attraverso la condivisione di protocolli relativi alla raccolta e trasmissione delle informazioni da parte dei diversi servizi ed uffici comunali interessati.

Art. 5 Decorrenza e modalità di attuazione della convenzione

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula della presente convenzione e sino alla data sotto indicata, il personale già assegnato ai servizi tributi dei Comuni conferenti, coordinato sulla base di quanto stabilito dalla Giunta dell'Unione, procede alla predisposizione di quanto necessario a garantire l'implementazione del nuovo Ufficio tributi associato sotto il profilo logistico, organizzativo, della base dati informatica e di quant'altro necessario. A decorrere dalla data di conclusione del trasferimento delle strutture, degli archivi materiali ed informatici e del personale, individuata con deliberazione della Giunta dell'Unione, le funzioni di cui al presente atto sono esercitate direttamente dall'Unione attraverso l'Ufficio tributi associato.

Da tale data l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività necessarie fino a quel momento attribuite ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti giuridici in essere con i terzi relativamente alle funzioni ed alle attività conferite.

Art. 6 Sede

La sede dell'Ufficio tributi associato è stabilita presso la residenza municipale della Città di Granarolo dell'Emilia. La Giunta dell'Unione potrà prevedere, in accordo con i comuni conferenti, l'apertura di appositi sportelli presso le sedi degli stessi comuni, con funzioni informative, di assistenza e di supporto ai contribuenti.

La sede centrale dell'Ufficio tributi associato potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 7 Struttura organizzativa e personale

La struttura organizzativa dell'Ufficio tributi associato viene definita dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per garantire il buon andamento e la regolarità gestionale delle attività da espletare. La dotazione organica è approvata dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione.

Le risorse umane da assegnare alla struttura organizzativa verranno prioritariamente individuate nel personale dipendente dei comuni, già dedicato alle attività e funzioni trasferite, nel rispetto dei modi e termini previsti dall'attuale normativa e di tutte le prerogative datoriali e sindacali.

I Comuni conferenti possono comandare e/o disporre il distacco funzionale e/o trasferire all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione organica appositamente approvata.

Art. 8 Flusso di informazioni ai comuni e obblighi di collaborazione

L'Ufficio tributi associato adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività e trasmette alla Giunta relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

Il responsabile dell'Ufficio mantiene i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti e fornisce agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del servizio.

Al fine di garantire il corretto espletamento delle attività di competenza dell'Ufficio tributi associato, con particolare riferimento ai procedimenti di accertamento e di contrasto dell'evasione, i comuni conferenti dovranno garantire la massima collaborazione da parte degli uffici comunali competenti ed in particolare da parte dei responsabili dei servizi dell'area tecnica ed urbanistica dei comuni per quanto concerne le attività di accertamento.

In relazione alla gestione della riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali, i comuni conferenti garantiscono l'accesso alle informazioni sui versamenti effettuati dai contribuenti al fine di consentire le necessarie attività di registrazione e controllo da parte dell'Ufficio associato.

Art. 9 Riparto dei costi

I costi di gestione e di funzionamento derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni conferenti e con entrate proprie; i costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità seguenti:

- 5% spese suddivise in parti uguali fra i quattro comuni;
- 25% in maniera proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 40% in base al numero degli avvisi di accertamento emessi al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 30% in base al numero di posizioni dei contribuenti gestite direttamente dall'ufficio associato.

Con delibera della Giunta dell'Unione potranno essere definiti ulteriori criteri di specificazione dei parametri sopra definiti.

In caso di realizzazione di progetti specifici, eccezionali, che non rientrano nelle attività ordinarie dell'Ufficio tributi associato e che comportano un notevole impegno di tempo e di risorse, il relativo costo sarà imputato al Comune o ai Comuni richiedenti.

Il presente riparto dei costi potrà essere rivisto annualmente a seguito di esame della rendicontazione dei costi derivanti dalla convenzione.

Art. 10 Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i compiti di cui ai precedenti articoli è la Giunta dell'Unione.

Il Responsabile dell'Ufficio tributi associato trasmette periodicamente alla Giunta dell'Unione una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta stessa.

La Giunta procederà ad informare il Consiglio sull'andamento del servizio.

Art. 11 Durata, recesso dall'Unione e revoca del trasferimento

La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

Per le modalità di recesso, revoca e scioglimento si fa riferimento a quanto definito dallo Statuto dell'Unione.

Art. 12 Prestazioni a favore di altri enti

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

Nell'atto convenzionale, oltre a tutte le necessarie pattuizioni, verranno determinati i relativi compensi a favore dell'Unione.

Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 13 Tutela dei dati e sicurezza

Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione "Terre di Pianura" per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

L'Unione Terre di Pianura si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Responsabile dell'Ufficio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 14 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma si potrà fare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15 Norme transitorie

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2 relativamente alla potestà regolamentare sui tributi comunali e sulle altre entrate oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, fino all'emanazione di propri eventuali atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze,

le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Granarolo dell'Emilia.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 16 Norme finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai termini dell'art. 16, tab B, D.P.R. n. 642/1972 e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto

Unione

Andrea Bottazzi



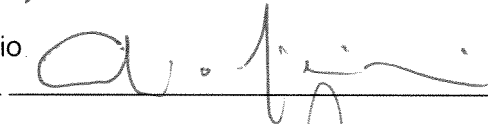
Comune di Baricella

Andrea Bottazzi



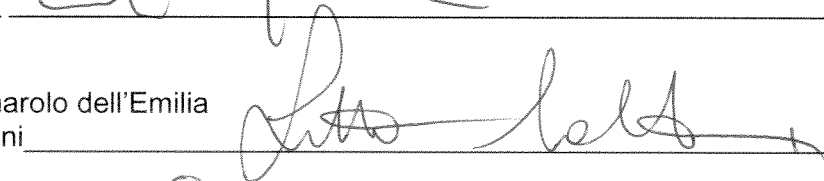
Comune di Budrio

Giulio Pierini



Comune di Granarolo dell'Emilia

Loretta Lambertini



Comune di Minerbio

Lorenzo Minganti

